



Sent. n. 24/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella Presidente

Dott. Giovanni Guida Consigliere

Dott.ssa Paola Lo Giudice Primo Referendario, rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80777**
del registro di segreteria, promosso dalla Procura
regionale presso la Sezione giurisdizionale per il
Lazio nei confronti di:

- **X X** (c.f. OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS e
residente in OMISSIS, via OMISSIS, non costituito;
- **X X** (c.f. OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS,
rinvenuto in OMISSIS, piazza OMISSIS, non costituito;
con l'intervento della **Società italiana per le
imprese all'estero, Simest s.p.a.**, in persona
dell'amministratore delegato e direttore generale,
dott.ssa X X X, con sede in Roma, corso Vittorio
Emanuele II n. 323 (c.f. 04102891001), rappresentata

e difesa dall'avv. Paolo Dalla Grana (c.f. DLLPLA72D14H501T), elettivamente domiciliata in via Filippo Corridoni n. 23.

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

uditi nella pubblica udienza del 16 dicembre 2025, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Daniela Martinelli, il relatore dott.ssa Paola Lo Giudice, il Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Brizi in rappresentanza della Procura regionale attrice e l'avv. Paolo Dalla Grana per l'interveniente Simest s.p.a. Nessuno è comparso per i convenuti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione depositato nella Segreteria della Sezione il 16 luglio 2025 mediante il Sistema Giudico, ritualmente notificato agli odierni convenuti, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione i sig.ri X X e X X, come in atti generalizzati, nella qualità di amministratori di fatto della X X s.p.a., ora X X s.r.l. (nel prosieguo, X X), per ivi sentirli condannare al pagamento, in favore della Società italiana per le imprese all'estero, Simest s.p.a. (nel prosieguo, Simest), della somma complessiva di

euro 588.513,51, di cui euro 561.075,65 a titolo di danno patrimoniale diretto da sviamento di risorse pubbliche in relazione a due finanziamenti erogati dalla Simest alla X X ed euro 27.437,86 a titolo di danno patrimoniale da disservizio in senso stretto, o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio giudicante, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia in favore dello Stato. La Procura rappresentava che con la sentenza del Tribunale di Roma n. OMISSIS del OMISSIS, trasmessa dal Ministero dello sviluppo economico, il sig. X X era stato condannato a seguito di patteggiamento alla pena di OMISSIS di reclusione per i reati di traffico di influenze illecite ex art. 346-bis, commi 1, 2 e 3 c.p., di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p. e di malversazione di erogazioni pubbliche ex art. 316 c.p. Il connesso procedimento penale nei confronti del sig. X X risultava tuttora pendente.

La Procura rappresentava che le condotte del X X e del X X erano state puntualmente ricostruite nel corso delle indagini svolte dalla P.G., anche a mezzo di intercettazioni telefoniche e ambientali, ed erano dettagliatamente riportate nell'ordinanza del Tribunale di Roma, Sez. OMISSIS, di applicazione

della misura cautelare del OMISSIS. In particolare, risultava che la X X, mediante le operazioni n. OMISSIS e n. OMISSIS, aveva illecitamente beneficiato, a seguito della promessa ed erogazione di somme di denaro a favore di pubblici ufficiali quale prezzo della mediazione illecita, di due finanziamenti pubblici da parte della Simest, gestore del Fondo pubblico di cui alla l. n. OMISSIS, sulla base di bandi pubblicati dal Mise.

In relazione al finanziamento n. OMISSIS, i sig.ri X X e X X, quali amministratori di fatto della società, il 13 agosto OMISSIS avevano richiesto alla Simest un finanziamento per conto della X X per euro 832.000,00, finalizzato all'inserimento della società nel mercato OMISSIS. Il 27 settembre OMISSIS la domanda era accolta dal Comitato agevolazioni del Mise e il 9 ottobre OMISSIS era stipulato il contratto di finanziamento tra la società e la Simest. Il 27 dicembre OMISSIS la X X rilasciava in favore della Simest una garanzia prestata da OMISSIS (nel prosieguo, OMISSIS) per euro 227.052,80, a garanzia della restituzione del finanziamento. Il 17 gennaio OMISSIS, la Simest disponeva il bonifico di euro 397.032,70 alla X X, come prima parte del finanziamento di euro 415.740,00 (di cui 18.708,30

trattenuti a titolo di *cash collateral*), con valuta del 18 gennaio OMISSIS. Successivamente una delegazione ministeriale effettuava verifiche *in loco* sullo stato di attuazione del programma, all'esito delle quali esprimeva parere negativo "per assenza di regolarizzazione amministrativa della sede e di ulteriore documentazione a supporto dell'attualità e continuità dell'operatività". Il Comitato agevolazioni del Mise deliberava di procedere tramite Simest ad ulteriori accertamenti e il 18 dicembre OMISSIS revocava il finanziamento. La società, non restituiva l'importo del finanziamento revocato. La Simest il 31 luglio 2020 procedeva alla risoluzione del contratto e all'escussione della garanzia rilasciata (garanzia OMISSIS e svincolo del *cash collateral*) per il recupero del credito. Considerato che anche il garante OMISSIS era inadempiente all'obbligo di pagamento dell'importo garantito, ne derivava un danno patrimoniale pari a euro 397.031,70 in linea capitale (pari al finanziamento erogato per euro 415.740,00 al netto della quota di *cash collateral* per euro 18.708,30), a cui si aggiungevano euro 13.461,20 a titolo di interessi, per un importo complessivo di euro 410.492,99. La parte del

finanziamento erogata era stata completamente distratta immediatamente dopo la sua erogazione, essendo stata destinata a finalità diverse rispetto a quelle per le quali era stata erogata (in particolare, dal 18 al 25 gennaio OMISSIS, ovvero nei sette giorni successivi alla ricezione del finanziamento, erano registrate uscite per euro 409.653,96 tutte indirizzate a soggetti concorrenti nel reato di truffa, o a soggetti riconducibili all'ambito familiare di X X).

In relazione al secondo finanziamento (n. OMISSIS), nella medesima qualità di amministratori di fatto della X X, il X X e il X X avevano presentato una richiesta per euro 634.400,00, finalizzata all'inserimento della X X nel mercato OMISSIS. Il 5 giugno OMISSIS veniva rilasciata dalla OMISSIS garanzia per l'importo massimo di euro 117.226,89 in linea capitale, oltre interessi e oneri accessori. Il 18 aprile OMISSIS la domanda di finanziamento era accolta dal Comitato agevolazioni del Mise e il 9 maggio OMISSIS era stipulato il contratto di finanziamento. Il 13 giugno OMISSIS la Simest disponeva l'erogazione di euro 265.998,60 in favore della X X. Anche tali fondi risultavano non destinati alle finalità imposte dal programma pubblicitario ma

a finalità diverse (in particolare, dal 14 giugno OMISSIS erano registrate uscite per un totale di euro 246.212,10 a favore di soggetti appartenenti alla sfera di X X o a società a lui riconducibili, e allo stesso X X, mentre non era registrata alcuna uscita correlata alle finalità per le quali il fondo era stato stanziato). Per entrambi i finanziamenti le analogie intercorse tra le entrate sul conto corrente della X X e le uscite avvenute in tempi ravvicinati in favore di X X e dei suoi familiari, delle società riconducibili alla famiglia X X e di X X, facevano comprendere che la richiesta dei fondi era stata avanzata per scopi *ab origine* fittizi, e percepire in maniera indebita ingenti somme di denaro da riversare a persone fisiche e giuridiche vicine a X X.

Con riferimento alla qualità di amministratori di fatto della X X da parte dei convenuti, la Procura riportava le risultanze della visura camerale della società. Riportava altresì estratti delle intercettazioni di conversazioni effettuate nell'ambito del procedimento penale e le relative conclusioni tratte nella citata ordinanza di custodia cautelare, evidenziando che dalle conversazioni intercettate e dall'utilizzo dei soldi

ottenuti a titolo di finanziamento dalla società, il X X, pur risultando formalmente dipendente della X X, in realtà ne era l'amministratore. Precisava che anche il X X compariva nelle intercettazioni riportate nell'ordinanza di custodia cautelare.

La Simest aveva avviato le azioni di recupero del credito, ottenendo un decreto ingiuntivo. Con sentenza del Tribunale di Roma n OMISSIS la X X era stata dichiarata fallita e la Simest era stata ammessa al passivo fallimentare. La procedura era in corso e non era stato disposto alcun riparto. Dunque, la Simest non aveva recuperato gli importi dovuti.

Risultava altresì pendente il giudizio nei confronti di OMISSIS, garante per il primo finanziamento, per contestazioni relative all'interpretazione della convenzione in relazione alle percentuali degli importi garantiti, precisando che la Simest non aveva ottenuto il pagamento dell'importo garantito.

La Procura richiamava altresì l'iter e gli esiti dei giudizi penali celebrati nei confronti degli altri soggetti coinvolti nella complessa azione criminosa, specificando che per alcuni di essi erano intervenute sentenze di patteggiamento, altri erano pendenti, mentre altri si erano conclusi con sentenza di condanna, anche al risarcimento dei

danni subiti dal Mise e dalla Simest, con indicazione di una provvisionale. Al riguardo la Simest si era attivata per l'ottenimento delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno. Per uno dei giudizi nei confronti del X X era intervenuta l'archiviazione (p.p. OMISSIS), mentre l'ulteriore giudizio nei suoi confronti (p.p. OMISSIS) proseguiva in fase dibattimentale con udienza fissata al 9 luglio OMISSIS.

Sulla base di tali risultanze la Procura adottava l'invito a fornire deduzioni, notificato al X X il 23 aprile 2025 e al X X il 26 maggio 2025 tramite la G.d.F. Gli invitati non facevano pervenire deduzioni. La Procura adottava quindi l'atto di citazione, notificato rispettivamente il 4 e il 6 agosto 2025, sempre tramite la G.d.F.

Affermata la giurisdizione contabile nei confronti della Simest, in quanto ente strumentale dello Stato e in ragione della natura pubblica del denaro oggetto dei finanziamenti erogati, secondo la prospettazione attorea sussistevano gli elementi per affermare la responsabilità amministrativa.

In primo luogo, vi era il rapporto di servizio tra i convenuti e la Simest in quanto attraverso l'erogazione dei contributi pubblici i soggetti

privati beneficiari partecipano alla realizzazione del programma pubblicistico e vengono inseriti nel modello procedimentale amministrativo. In tal caso, il rapporto di servizio, e quindi l'assoggettamento alla giurisdizione contabile, si estende sia alla persona giuridica che assume gli obblighi di attuazione del programma pubblicistico, sia ai soggetti che con la stessa persona giuridica abbiano intrattenuto un rapporto organico.

Sussistevano altresì le condotte illecite dolose dei convenuti, che avevano chiesto i finanziamenti in contestazione senza destinarli alle finalità previste dalla normativa e senza restituirli neanche a seguito della richiesta del soggetto erogatore. Da numerosi elementi gravi, precisi e concordanti emergeva univocamente che i convenuti erano pienamente consapevoli del fatto che, grazie alla loro condotta dolosa, la Simest avrebbe erogato risorse pubbliche non dovute, con corrispondente danno erariale, al fine di incassare illecitamente i contributi che il Mise aveva stanziato per sostenere iniziative di pubblico interesse. Ne derivava la responsabilità solidale dei convenuti per i danni in contestazione ai sensi dell'art. 1-*quiquies*, l. n. 20/1994. La Procura precisava che

le condotte illecite erano direttamente imputabili agli odierni convenuti, nella qualità di amministratori di fatto della X X, i quali, esercitando i poteri gestori spettanti in nome e per conto dell'impresa, avevano dato l'avvio al procedimento di erogazione dei finanziamenti e avevano violato il programma pubblicistico sotteso ai finanziamenti ottenuti, causandone la revoca.

Sussisteva inoltre il nesso di causalità in quanto le condotte dei convenuti avevano originato i danni erariali subiti dalla Simest.

Sussistevano infine i danni contestati. Per il danno patrimoniale da sviamento di risorse pubbliche, esso si era concretizzato nelle perdite patrimoniali subite dalla Simest che aveva erogato alla X X i finanziamenti di euro 397.031,70 (n. OMISSIS) e 151.725,60 (n. OMISSIS) in linea capitale, oltre euro 10.083,43 e 2.234,92 a titolo di interessi, per un danno complessivo di euro 561.075,65.

Il danno patrimoniale da disservizio in senso stretto era riferito al pregiudizio per il mancato conseguimento del buon andamento dell'azione pubblica e per i costi amministrativi connessi all'accertamento delle irregolarità. Esso si configurava in relazione alle somme inutilmente

spese per perseguire gli obiettivi stabiliti ma non raggiunti dall'Ente e alle somme erogate per ripristinare l'efficienza e la funzionalità perdute, nonché alle spese sopportate dall'amministrazione per l'accertamento dell'illecito o per le attività di collaborazione con gli organi inquirenti. Tale danno era acclarato nell'an, in quanto la Simest e il Mise avevano dovuto esaminare il fascicolo dei finanziamenti richiesti, erogare le somme, revocare il finanziamento e, da ultimo, rapportarsi con la Procura della Repubblica e la Procura contabile, operando "a vuoto" e in assenza di benefici per l'interesse pubblico generale. Era dunque quantificato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. in una percentuale pari al 5 per cento della somma indebitamente erogata, pari in linea capitale a euro 548.757,30. Dunque, il danno da disservizio era quantificato in euro 27.437,86.

2. La Simest si costituiva in giudizio con atto di intervento del 26 novembre 2025, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni della Procura.

Riepilogava i principali profili della fattispecie dalla quale si era originato il danno in contestazione. Precisava che, relativamente al primo finanziamento (n. OMISSIS), la X X aveva omissso di

corrispondere la prima rata di preammortamento di euro 170,45 scaduta il 9 ottobre OMISSIS e, pertanto, la Simest, con comunicazioni del 15 ottobre, del 7 e del 27 novembre OMISSIS, ne aveva sollecitato il pagamento, pena la risoluzione contrattuale dei finanziamenti in essere. Contestualmente, il Comitato agevolazioni, a seguito di verifiche effettuate sulla realizzazione del programma che avevano avuto esito negativo, aveva deliberato la revoca del finanziamento n. OMISSIS, invitando la società alla restituzione dell'importo ricevuto oltre interessi. Con riferimento al secondo finanziamento (n. OMISSIS) la X X aveva omesso il rimborso della seconda rata di preammortamento scaduta il 9 maggio OMISSIS di euro 115,71. Considerato l'inadempimento, la Simest con nota del 31 luglio OMISSIS aveva comunicato alla X X la risoluzione di entrambi i contratti di finanziamento.

La Simest procedeva ad escutere le relative garanzie. La OMISSIS non corrispondeva alla Simest l'importo garantito per il primo finanziamento. Il deposito di denaro infruttifero ex art. 1851 c.c. veniva svincolato in favore della Simest per euro 18.708,30 il 24 settembre OMISSIS. La OMISSIS, per

il secondo, corrispondeva euro 114.273,00 (di cui 112.588,69 in linea capitale e 1.684,31 in linea interessi) il 27 ottobre 2020 ed euro 1.684,45 il 7 dicembre OMISSIS.

A seguito della risoluzione, la X X effettuava un parziale pagamento di euro 5.000,00 con valuta al 21 dicembre OMISSIS (di cui 3.500,00 per il primo finanziamento e 1.500,00 per il secondo).

A fronte del mancato pagamento del residuo dovuto, Simest incardinava innanzi al Tribunale di Roma un procedimento monitorio per l'importo di euro 569.682,43. Il relativo decreto ingiuntivo, emesso il 18 settembre 2021, era notificato il 20 settembre 2021 e, stante la mancata opposizione, diveniva definitivamente esecutivo.

Con sentenza n. OMISSIS, depositata il OMISSIS, il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento della X X fissando l'udienza di esame dello stato passivo all'11 maggio OMISSIS. Simest presentava istanza di ammissione al passivo fallimentare, evidenziando per il finanziamento n. OMISSIS il credito di euro 417.490,67 (di cui 397.031,70 in linea capitale e 20.459,94 per interessi) e per il finanziamento n. OMISSIS il credito di euro 157.159,38 (di cui 151.725,00 in linea capitale e 5.433,78 per

interessi). All'udienza del 16 giugno OMISSIS il Tribunale disponeva l'ammissione al passivo per euro 407.408,21 ed euro 151.725,60 nella categoria privilegiati, nonché per euro 10.083,43 ed euro 2.234,92 nella categoria chirografari.

La Simest specificava che il fallimento non aveva ancora effettuato riparti, ma dall'ultima relazione depositata emergeva un notevole squilibrio tra il passivo accertato e l'attivo indicato, peraltro per il 90 per cento da realizzare e ipotetico, con evidente difficoltà di addivenire al recupero del credito.

Ribadiva la sussistenza della giurisdizione contabile sulla fattispecie e del nesso di casualità tra le condotte dei convenuti, quali amministratori di fatto della X X, e il danno cagionato, avendo essi beneficiato di finanziamenti pubblici vincolati al raggiungimento di determinate finalità, e avendoli integralmente distratti da esse. Restava irrilevante la possibilità di futuri recuperi, eventualmente da considerare in sede esecutiva.

3. Il 12 agosto 2025 la Procura depositava la sentenza n. OMISSIS del Tribunale di Roma, concernente la condanna di altri soggetti coinvolti nella vicenda in esame anche in relazione ai reati

in questione.

4. Il 7 novembre 2025 la Procura depositava la PEC della Procura della Repubblica di Roma concernente il rinvio dell'udienza del procedimento penale n. OMISSIS a carico, tra gli altri, del sig. X X dal 27 ottobre 2025 al 13 marzo 2026.

5. All'udienza del 16 dicembre 2025, come da verbale, il P.M. ha chiesto di dichiarare la contumacia dei convenuti e ha ribadito le conclusioni rassegnate, illustrando ulteriormente le argomentazioni a sostegno della richiesta di condanna. L'avv. Dalla Grana ha ribadito le conclusioni in atti.

Terminata la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di condanna dei convenuti X X e x x, nella qualità di amministratori di fatto della società x x, per il danno da sviamento dei finanziamenti pubblici ricevuti dalla società e per il danno da disservizio, derivanti dall'aver chiesto e ottenuto due finanziamenti sul fondo di cui alla l. n. OMISSIS gestito dalla Simest e averli distolti dalle finalità per le quali erano stati erogati, senza restituire le

somme neanche a seguito della revoca dei finanziamenti.

2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti X X e X X ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.g.c., in quanto non costituiti in giudizio, né intervenuti all'odierna udienza, nonostante regolarmente evocati.

3. In via pregiudiziale il Collegio ritiene di dover esaminare d'ufficio la questione della sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti dei convenuti, chiamati a rispondere dei danni in questione in qualità di amministratori di fatto della X X, percettrice dei finanziamenti pubblici erogati dalla Simest.

3.1. Al riguardo, è opportuno rammentare che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e contabile, tra la pubblica amministrazione che eroga un finanziamento a destinazione vincolata e il privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio di tipo funzionale, in quanto il beneficiario del finanziamento si inserisce nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici. "L'erogazione del contributo è infatti strettamente legata all'effettività della relativa realizzazione, costituente la finalità di interesse

pubblico giustificatrice dell'investimento di denaro pubblico. Il beneficiario è pertanto vincolato alla realizzazione dell'obiettivo proposto, approvato e finanziato, a tale stregua assumendo, nell'ambito di un rapporto di servizio non organico bensì funzionale, il ruolo di compartecipe (...) dell'attività del soggetto pubblico erogatore del contributo finalizzato alla realizzazione del pubblico interesse" (Cass. civ., SS.UU., ord. n. 21297/2017). In caso di erogazione di un contributo pubblico a destinazione vincolata a una società, il rapporto di servizio è configurabile sia con la persona giuridica beneficiaria sia con il soggetto che, amministratore o legale rappresentante della stessa, sia stato incaricato di realizzare il programma di interesse pubblico a cui il contributo era vincolato. Dunque, in caso di sviamento del finanziamento ricevuto dalla finalità programmata, sussiste la responsabilità contabile anche di coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate, provocando la frustrazione dello scopo perseguito dall'amministrazione. In tale contesto, infatti, il

parametro di riferimento della responsabilità erariale e, quindi, della giurisdizione contabile, è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere, facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano, di assicurarne l'utilizzo per i fini ai quali gli stessi sono destinati (cfr., *ex multis*, Cass. civ., SS.UU., sent. n. 295/2013).

Occorre altresì precisare che rispetto alla persona fisica non è necessario che sussista un rapporto formalizzato, potendo essere chiamato a rispondere di responsabilità erariale anche il soggetto che rivesta il ruolo di amministratore di fatto a prescindere da qualsiasi formale investitura, atteso che per incardinare la giurisdizione contabile "è sufficiente che al convenuto venga contestato di essersi inserito, in via di fatto, nell'iter procedimentale dell'amministrazione di realizzazione del programma pubblico, concorrendo con la propria opera alla produzione del danno erariale" (Cass. civ., SS.UU., ord. n. 1994/2022).

Ciò premesso in linea generale, appare necessario verificare se la qualità di amministratore di fatto della X X, di cui la Procura assume la sussistenza in capo ai sig.ri X X e X X, possa essere riconosciuta

e, dunque se sussista il rapporto di servizio e la giurisdizione contabile nei confronti dei medesimi. Dalle risultanze della visura camerale della X X prodotta in atti emerge che al momento della proposizione delle domande di finanziamento i convenuti non erano amministratori della società. Tale carica era stata ricoperta nel tempo da più soggetti, prevalentemente legati alla famiglia X da vincoli di parentela e che al momento della presentazione della domanda per il primo finanziamento (13 agosto OMISSIS) tale carica era ricoperta dalla sig.ra X X, OMISSIS di X X (specificamente, dal 23 giugno OMISSIS al 23 gennaio OMISSIS). Il X X aveva in precedenza rivestito la carica di consigliere.

3.2. Sulla base degli elementi probatori prodotti in atti, ritiene il Collegio che risulta adeguatamente provata la sussistenza della qualità di amministratore di fatto nei confronti del sig. X X. Come evidenziato dalla Procura, infatti, come si evince dalle dichiarazioni rese e dalle conversazioni intercettate nell'ambito del procedimento penale, dall'utilizzo del denaro ottenuto a titolo di finanziamento dalla società, nonché dal concreto contesto può ritenersi che il X fosse in realtà

l'amministratore della X X, pur senza essere stato di ciò formalmente investito, quale soggetto che assumeva le decisioni e compieva gli atti di gestione per la stessa. Significative al riguardo sono le dichiarazioni rese dallo stesso X X nell'udienza del 13 luglio OMISSIS in sede di interrogatorio dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione OMISSIS (cfr. all. 3 dell'atto di citazione, doc. n. 1159690). In tale occasione lo stesso X X afferma di svolgere per la X X il ruolo di consulente commerciale, precisando tuttavia di aver preso negli anni "un ruolo in più", in quanto la proprietà e il consiglio di amministrazione si fidavano di lui e gli avevano affidato "la completa gestione dell'azienda". Afferma altresì di essere il *dominus* della società, quale soggetto che la gestisce totalmente, e di rivestire tale ruolo da circa tre anni. Nello stesso senso depongono peraltro le conversazioni intercettate nell'ambito del procedimento penale, dalle quali risulta che il X X aveva un ruolo di sicuro rilievo nell'intera vicenda relativa ai finanziamenti in questione, quale soggetto che effettivamente amministrava la società e ne curava gli interessi, costantemente ingerito nella gestione della stessa (cfr. stralci riportati nell'ordinanza del Tribunale

di Roma, sezione OMISSIS, del 22 giugno OMISSIS, come richiamati in citazione, e le conclusioni tratte nella medesima ordinanza).

Di rilievo risulta anche l'esame dei bonifici effettuati dai conti correnti della X X nell'imminenza dell'accredito dei finanziamenti per importi sostanzialmente pari ai finanziamenti stessi. Emerge infatti che i beneficiari erano, in parti consistenti, oltre al X X, soggetti appartenenti al suo nucleo familiare o società a lui riconducibili (cfr. dettaglio dei bonifici effettuati, riportato nella predetta ordinanza del 22 giugno OMISSIS).

Si aggiunga, quale ulteriore elemento indiziario, la riferibilità della compagine societaria della X X alla sfera familiare dello stesso X X.

3.3. Con riguardo al sig. X X la sussistenza della qualità di amministratore di fatto della X X non può invece ritenersi adeguatamente provata.

La Procura ha affermato, sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito del procedimento penale, che anche il X X rivestiva il ruolo di amministratore di fatto della X X in quanto compariva nelle intercettazioni riportate nell'ordinanza di custodia cautelare e risultava aver avuto un ruolo attivo quale *dominus*, insieme al X X, nelle vicende relative

al finanziamento. Inoltre, risultava tra i beneficiari della distrazione delle somme erogate alla X X in relazione ai finanziamenti oggetto di contestazione.

Tali elementi indicati dalla Procura, tuttavia, a prescindere dalla relativa valenza probatoria rispetto al coinvolgimento del X X nella complessa vicenda, non appaiono al Collegio idonei a provare il suo ruolo quale amministratore di fatto della società, quale elemento necessario per la sussistenza del rapporto di servizio e dunque della giurisdizione contabile nei suoi confronti.

Anzitutto non appaiono a tal fine determinanti le dichiarazioni rese dallo stesso X X nell'udienza del 13 luglio OMISSIS in sede di interrogatorio dinanzi al Tribunale di Roma, sezione OMISSIS (cfr. all. 3 dell'atto di citazione, doc. n. 1159690). In tale occasione, infatti, il X X afferma che in relazione alla prima richiesta del finanziamento il X X si era interfacciato con il dott. X, professionista interessato dalla vicenda, sotto le direttive del X X stesso. Afferma altresì che il X nella società era un responsabile amministrativo, quale suo collaboratore privo di un ruolo decisionale, occupandosi della parte documentale e gestendo la

parte dei bilanci dei pagamenti, degli incassi e delle fatture.

Anche il riferimento alle somme distratte a favore del X non appare del tutto determinante ai fini di interesse, considerata l'entità degli importi a lui riferibili, relativamente contenuti rispetto a quanto distratto a favore della sfera del X, i quali consentono certamente di presumere un suo coinvolgimento nella vicenda, ma non provano un suo ruolo nella gestione societaria idoneo a configurarlo come amministratore di fatto.

Si aggiunga che la sopra citata ordinanza del 22 giugno OMISSIS, sulla base degli elementi probatori emersi nel procedimento penale e posti alla base del presente giudizio, aveva rigettato la domanda cautelare nei confronti del X, ritenendo espressamente che i dati indizianti del suo concorso nei reati connessi alla vicenda erano insufficienti per attribuirgli "un ruolo da amministratore di fatto nella società, compatibili con un suo ruolo gregario e solo parzialmente informato di quanto stava accadendo" (cfr. pag. OMISSIS ordinanza citata).

Non essendo provata la sussistenza del rapporto di servizio proprio dell'amministratore, anche di fatto, della società, deve pertanto dichiararsi il difetto

di giurisdizione nei confronti del sig. X X.

4. Può quindi procedersi all'esame del merito della richiesta di condanna formulata dalla Procura regionale nei confronti del sig. X in relazione alle distinte voci di danno da sviamento di risorse pubbliche e di danno da disservizio.

5. La Procura chiede in primo luogo la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 561.075,65, a titolo di danno patrimoniale diretto da sviamento di risorse pubbliche. La richiesta è parzialmente fondata e deve essere accolta, nei limiti di seguito indicati.

5.1. Sussiste anzitutto la condotta illecita del convenuto, per aver chiesto e ottenuto i finanziamenti in questione, distraendoli dalle finalità per le quali erano stati erogati. Risulta inequivocabilmente che i finanziamenti, concessi alla X X con il preciso vincolo di destinazione imposto dal programma pubblicitario di realizzare l'inserimento della società in mercati esteri, erano stati sviati da tale finalità. Non risultano infatti adottate concrete iniziative volte all'effettivo avvio dei progetti imprenditoriali ai quali il finanziamento era preordinato. Anzi, in riferimento alla sede OMISSIS di cui al primo finanziamento, a

seguito di verifiche *in loco* sullo stato di attuazione del programma condotte da un'apposita delegazione ministeriale, è stato acclarato il mancato avvio delle attività, essendo stata rilevata la "assenza di regolarizzazione amministrativa della sede e di ulteriore documentazione a supporto dell'attualità e continuità dell'operatività". Con riferimento alle somme accreditate risulta che, per entrambi i finanziamenti, nell'imminenza dell'accredito le stesse sono state per la quasi totalità distratte tramite bonifici effettuati a favore di soggetti del tutto estranei alle finalità per le quali il finanziamento era stato concesso, prevalentemente riconducibili alla sfera familiare del X, oltre che a soggetti coinvolti nella richiamata vicenda penale. A ciò si aggiunga che la società si è mostrata inadempiente agli obblighi di restituzione, omettendo fin da subito il pagamento delle rate di preammortamento dovute (essendo emerso il pagamento solo della prima rata e solo per il secondo finanziamento) e non provvedendo alla restituzione di quanto ricevuto a seguito della revoca dei finanziamenti.

5.2. Quanto all'elemento soggettivo, tali condotte sono riferibili al X a titolo di dolo.

Emerge del tutto evidente la conoscenza e volontarietà sia delle indebite richieste di finanziamento, sia della distrazione dei fondi per finalità estranee all'interesse pubblico che ne motivava l'erogazione, con conseguente determinazione del pregiudizio a danno dell'Amministrazione erogante il finanziamento.

Ne è dimostrazione l'assenza di una effettiva attività volta a realizzare il programma di sviluppo imprenditoriale posto a fondamento del finanziamento, idonea a far presumere l'assenza di un reale intento in tal senso. Ad essa si aggiunge lo specifico *modus operandi* del X il quale, in entrambi i finanziamenti richiesti, ha sistematicamente destinato le somme ricevute ad altre finalità, con una tempistica stringente tra l'accredito delle somme e la disposizione delle uscite di valore pressoché pari all'accredito ricevuto per finalità diverse, a dimostrazione dell'intento di distrarle dalle finalità pubbliche, senza peraltro onorare l'impegno alla restituzione rateale del finanziamento stesso.

5.3. Il danno patrimoniale, causalmente derivante dalla sopra descritta condotta, consegue alla frustrazione delle finalità di interesse pubblico sottese al finanziamento, con la distrazione delle

somme erogate dalla propria finalità e la perdita patrimoniale subita dalla Simest, cui si aggiunge la sottrazione delle risorse medesime, anche ad eventuale vantaggio di altre imprese meritevoli, come sopra già affermato.

Trattandosi di illecito doloso, il soggetto responsabile può essere ritenuto tale per l'intero danno erariale accertato, indipendentemente dall'eventuale concorso di ulteriori soggetti (cfr. Sez. I Appello, sent. n. 51/2025).

Ad avviso del Collegio, tuttavia, in parziale accoglimento dalla richiesta attorea, il danno deve essere correttamente quantificato nell'importo capitale del finanziamento concesso e non restituito, pari a euro 548.757,30 (determinato dalla somma del capitale ricevuto e non restituito di euro 397.031,70 per il primo finanziamento n. OMISSIS e di euro 151.725,60 per il secondo finanziamento n. OMISSIS). Su tale importo deve essere altresì applicata la rivalutazione monetaria, dalla data di ciascuna erogazione fino al deposito della presente sentenza, nonché, sull'importo così rivalutato, devono essere applicati gli interessi legali dalla data del deposito fino all'effettivo soddisfo.

È opportuno precisare che, in sede esecutiva, dovrà

essere decurtato dalla somma dovuta quanto eventualmente risultante versato a qualsiasi titolo dal convenuto o da altri soggetti in relazione ai finanziamenti ricevuti, anche in sede di escussione della garanzia rispetto alla quale il giudizio risulta pendente.

6. Deve essere invece respinta la richiesta di condanna a titolo di danno da disservizio per la somma di euro 27.437,86.

Al riguardo, si rammenta che il danno da disservizio, secondo la giurisprudenza contabile, si risolve nel pregiudizio, ulteriore rispetto al danno patrimoniale diretto, recato al corretto funzionamento dell'apparato pubblico, concretizzato in una pluralità di concrete declinazioni,

Ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame difetti la prova della sussistenza di un concreto e attuale danno da disservizio, non potendosi ritenere che esso sussista quale mera conseguenza della condotta illecita, in assenza di una sua puntuale definizione. Né l'attivazione del procedimento di controllo sui finanziamenti erogati o la connessa attività di supporto all'Autorità giudiziaria può di per sé far individuare uno specifico pregiudizio da disservizio, trattandosi di ordinaria attività degli

organi e uffici a ciò preposti.

7. Conclusivamente la domanda deve essere accolta nei limiti di quanto sopra esposto. Pertanto, il sig. X X deve essere condannato al pagamento, in favore della Simest s.p.a., della somma di euro 548.757,30 (cinquecentoquarantottomilasettecento cinquantasette/30) per il danno da sviamento dei finanziamenti. A tale somma vanno aggiunti la rivalutazione monetaria dalla data di ciascun pagamento fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.

La richiesta di condanna deve essere invece respinta nei confronti del sig. X X, stante il difetto di giurisdizione nei suoi confronti per assenza del rapporto di servizio.

8. Alla soccombenza consegue l'obbligo a carico del sig. X X del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, c.g.c.

Nulla è dovuto per le spese di lite a favore del sig.

X X, non costituito nel presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80777** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

- dichiara la contumacia dei sig.ri X X e X X;
- dichiara il difetto di giurisdizione nei confronti del sig. X X;
- condanna il sig. X X al pagamento in favore di Simest s.p.a., di euro 548.757,30 (cinquecentoquarantottomilasettecentocinquantesette /30) per il danno da sviamento dei finanziamenti pubblici, oltre rivalutazione monetaria dal momento del pagamento al deposito della presente sentenza, e interessi sulla somma così rivalutata dal giorno del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
- respinge la richiesta di condanna per il danno da disservizio nei confronti del sig. X X;
- condanna il sig. X X al pagamento in favore dello Stato delle spese di giudizio da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in

calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, c.g.c.;

- nulla per le spese di lite nei confronti del sig. X X.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, d.lgs. n. 196/2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, d.lgs. n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52, d.lgs. n. 196/2003, (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 16

dicembre 2025.

L'estensore

Il Presidente

Paola Lo Giudice

Antonio Ciaramella

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 19 gennaio 2026

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

F.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **746,20 (settecentoquarantasei/20)**.

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente